



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO SANTUARIO MADONNA DELLA SCALA"

Regolamento per le elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo

Art. 1

Riferimenti statuari e principi

1. Ai sensi dell'art. 14 commi e) ed d) dello Statuto, le elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo spettano all'Assemblea ordinaria.
2. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 dello Statuto la convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 la convocazione dell'Assemblea deve pervenire tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.
4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 dello Statuto l'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
5. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata (la trasmissione può avvenire anche in formato elettronico con scansione) e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
6. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 dello Statuto, l'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
7. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 dello Statuto, il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
8. Ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello statuto, Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri,, compreso il Presidente, che può variare da 5(cinque) a 15(quindici) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina e dei successivi rinnovi
9. Ai sensi dell'art. 19, comma d, il Consiglio direttivo dell'Associazione nomina 1 (uno) Vicepresidente, 1 (un) Segretario e 1 (un) Tesoriere.
10. Ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
11. Per l'elezione delle cariche sociali, i candidati eletti risultano coloro che risulteranno con il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra i candidati, la precedenza sarà data al candidato più anziano anagraficamente.



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO SANTUARIO MADONNA DELLA SCALA"

Art. 2

Elettorato attivo e passivo e modalità di voto

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, paragrafo a dello Statuto, gli associati partecipano in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 dello Statuto, ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe-
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello Statuto, l'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 4 dello Statuto, l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 3 Convocazione Assemblea

1. A norma dell'art 21 comma 3 e dell'art 17 comma 3 almeno 10 (Dieci) giorni prima della scadenza del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Per una ottimale organizzazione delle procedure elettorali si fissa il termine della convocazione al **20° (ventesimo)** giorno antecedente la data di scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo indice la nuova elezione, fissandone la data e dandone comunicazione a tutti i Soci attraverso almeno due delle seguenti modalità:

- a) comunicazione con lettera spedita tramite posta ordinaria o recapitata a mano nella cassetta postale dei Soci;
 - b) e-mail;
 - c) pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Associazione.
2. La comunicazione ai Soci che non dispongono di un indirizzo e-mail deve avvenire sempre mediante lettera spedita tramite posta ordinaria o recapitata a mano nella loro cassetta postale. In caso di comprovata impossibilità ad effettuare il recapito la comunicazione di cui al precedente comma 1 si intende eseguita qualora sia stata realizzata la pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Associazione.
3. La comunicazione di indizione dell'elezione deve contenere obbligatoriamente quanto segue:
- a) l'invito rivolto a tutti i Soci ad avanzare la propria candidatura a Presidente e Consigliere ed il termine, stabilito ai sensi del successivo art. 5 comma 1, entro il quale essa potrà essere presentata;
 - b) la data di svolgimento dell'Assemblea elettorale.

Art. 4 Commissione elettorale

1. All'atto dell'indizione dell'elezione o, al massimo, entro il **14° (quattordicesimo)** giorno successivo, il Consiglio Direttivo provvede a nominare la Commissione elettorale del procedimento elettorale, che svolgerà tutte le formalità relative all'elezione, sarà responsabile della corretta esecuzione delle operazioni elettorali e deciderà in merito a qualsiasi contenzioso.
2. La Commissione elettorale è composta da uno o più Soci. I componenti della Commissione elettorale non sono candidabili per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui la Commissione elettorale si componga di più membri gli stessi nominano il Presidente.



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO SANTUARIO MADONNA DELLA SCALA"

4. I componenti della Commissione elettorale del procedimento elettorale sono sostituiti dal Consiglio Direttivo in caso di dimissioni od impedimento. Nei casi di urgenza, la sostituzione può essere disposta dal Presidente della Commissione elettorale.

5. La Commissione Elettorale è tenuto a predisporre tutto il materiale utile allo svolgimento dell'elezione, comprese le schede elettorali, di colore diverso, che dovranno riportare, rispettivamente, i cognomi ed i nomi dei candidati alla carica di Presidente o Consigliere. Il Consiglio Direttivo uscente è tenuto a collaborare fattivamente e lealmente con la Commissione elettorale.

Art. 5 Presentazione delle candidature

1. Le candidature alla carica di Presidente o di Consigliere da parte dei soci dovranno pervenire almeno **10 (dieci)** giorni dalla data delle elezioni.

2. Ogni Socio può comunicare la propria disponibilità per la candidatura a Presidente o Consigliere, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo nella delibera di indizione dell'elezione, tramite almeno una delle seguenti modalità:

- a) e-mail inviata all'indirizzo ufficiale dell'Associazione;
- b) lettera trasmessa via posta ovvero dichiarazione scritta inserita nella cassetta postale dell'Associazione. Tali documenti dovranno pervenire entro il termine di scadenza della presentazione delle candidature;

3. I Consiglieri uscenti, ai sensi dell'art.17 comma 3 dello Statuto, sono rieleggibili.

4. Non possono essere eletti Presidente e Consiglieri, e se eletti decadono dalla carica. l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea ,dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi..

5. La Commissione elettorale del procedimento elettorale, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, certifica l'ammissione o l'esclusione delle candidature. In caso di esclusione la decisione deve essere comunicata al Socio che ha avanzato la propria candidatura.

6. Il numero dei Consiglieri da eleggere, in base a quanto disposto dall'art. 17 comma 1 dello Statuto, deve essere dispari e compreso tra 5 (cinque) e 15 (quindici), compreso il Presidente. Il predetto numero, ai sensi dell'art. 17 comma 1 ultimo periodo dello Statuto, è stabilito dall'Assemblea dei Soci prima dello svolgimento dell'elezione. In caso di mancata deliberazione da parte dell'Assemblea, è mantenuta invariata la composizione numerica del Consiglio Direttivo oggetto della più recente deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

7. Nel caso in cui il numero delle candidature presentate risultasse pari o inferiore al numero dei componenti del Consiglio da eleggere stabilito dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo uscente delibera di ridurre di 2 (due) il numero di membri che comporranno il nuovo Consiglio, in modo che la differenza tra il numero dei candidati e quello dei Consiglieri da eleggere sia pari ad almeno 1 (uno). Qualora non si determini tale differenza a seguito della diminuzione di 2 (due) membri del Consiglio da eleggere, si farà ricorso a valori multipli di 2 (due). In ogni caso deve essere rispettato il numero minimo di Consiglieri previsto dallo Statuto.



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “PRO SANTUARIO MADONNA DELLA SCALA”

Art. 6

Pubblicazione delle candidature

1. Entro il **5° (quinto)** giorno antecedente la data dell’Assemblea i nominativi dei candidati, le cui candidature siano riscontrate regolari da parte della Commissione elettorale ai sensi dell’art. 2 (Elettorato attivo e passivo e modalità di voto), sono rese pubbliche dal Presidente mediante affissione nella bacheca dell’Associazione.
2. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Art .7 Propaganda Elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, il Presidente trasmette l’elenco dei candidati a Presidente e Consiglio direttivo via lettera o email a tutti i soci in unico messaggio. I nominativi dei candidati possono inoltre essere pubblicati sul sito web e sui canali social dell’associazione.
3. Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dalle ventiquattro ore precedenti l’inizio dell’Assemblea per l’elezione delle cariche sociali.

MODALITA’ DI VOTO, LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 8 L’Assemblea elettorale e le modalità di voto

1. Il voto per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo dell’Associazione è espresso con una delle seguenti modalità: a) su scheda di colore diverso consegnate nel corso dell’Assemblea elettorale convocata nel luogo, data ed orario stabiliti nella delibera di indizione dell’elezione ed al termine della quale saranno effettuate le operazioni di scrutinio;
b) nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi la costituzione del seggio elettorale di cui al successivo art. 9, su scheda consegnata durante l’orario di apertura di detto seggio.
2. L’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto e, ai sensi dell’art. 16 comma 4 dello Statuto e ciascun socio ha diritto ad un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
3. L’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo è effettuata sulla base di liste distinte dei Soci candidati.
4. Le schede elettorali predisposta sulla base del modello allegato al presente Regolamento , diverse per colore, vanno disposte in due diverse urne che indicano l’una il “Presidente” e l’altra “Consiglio direttivo”. e contengono i nominativi dei candidati posti in ordine alfabetico sulla base del cognome di ciascuno di essi. Ogni scheda deve contenere sul retro il timbro dell’Organizzazione e la firma di almeno un membro dell’Organo di garanzia del procedimento elettorale.



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO SANTUARIO MADONNA DELLA SCALA"

5. Nel corso dell'Assemblea elettorale la votazione è consentita a tutti i Soci elettori che accedano al luogo in cui si tiene detta Assemblea entro 30 (Trenta) minuti dall'inizio delle operazioni di voto. A tale riguardo la Commissione elettorale del procedimento elettorale, nel momento in cui dà inizio alle predette operazioni, è tenuto a comunicare a tutti i presenti ed a trascrivere immediatamente nel verbale il termine entro il quale sarà consentito l'accesso al voto. In ogni caso le operazioni di voto non possono essere dichiarate concluse se non sia decorso il predetto termine.

6. Ciascun Socio elettore esprime il proprio voto mediante l'apposizione di un segno sul rettangolo contenente il cognome e nome del candidato dal quale si evinca la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato od i candidati prescelti. Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

Art. 9

Votazioni

1. L'elettore può votare 1 (uno) candidato Presidente e fino a 4 (quattro) candidati al Consiglio direttivo.
2. La L'Organo di Garanzia, aperto il seggio, consegna ad ogni elettore due distinte schede, autenticate prima della votazione col timbro dell'Associazione e la firma di un componente della Commissione, per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.
3. Le schede elettorali, diverse per colore, vanno disposte in due diverse urne che indicano l'una il "Presidente" e l'altra "Consiglio direttivo".
4. L'elettore deve presentarsi al voto munito di idoneo documento di riconoscimento ; In mancanza del documento di identità l'elettore deve essere riconosciuto da un componente del seggio o da un altro elettore, che apporrà la firma accanto al nominativo dell'elettore.
5. L'espressione di voto è personale, libera e segreta.
6. Compiuta l'operazione di voto, un componente della Commissione elettorale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista.
4. Eventuali motivi di contestazioni vengono riportati in Assemblea che decide a maggioranza dei presenti.
5. Tutte le schede elettorali contenenti sia voti validi che non validi devono essere conservate nell'archivio associativo per almeno un anno dalla data di proclamazione degli eletti.

Art 10

Scrutinio

1. Terminate le votazioni la Commissione elettorale procede immediatamente al conteggio delle schede e inizia lo spoglio in forma pubblica, a cominciare dall'urna del Presidente e poi quella del Consiglio direttivo.
2. La Commissione elettorale decide senza indugio sulle schede con i voti dubi o nulli.
3. Sono considerati nulli i voti espressi per persone non candidate, le schede con segni, macchie, scritte o alterazioni che le possono comunque rendere riconoscibili, le schede che riportano un numero di preferenze maggiore di quanto prescritto dall'art. 7 comma 1 del presente regolamento elettorale.

Art. 11

Proclamazione dei risultati e degli eletti

1. Accertata la regolarità delle operazioni di voto, la Commissione elettorale dà immediata comunicazione dei risultati al Presidente della Commissione elettorale per la proclamazione, prima del Presidente e poi de



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO SANTUARIO MADONNA DELLA SCALA"

Consiglio direttivo. I risultati delle elezioni sono contemporaneamente comunicati in Assemblea e successivamente si provvederà a comunicarli via lettera o email ai soci.

2. Di tutte le operazioni e degli esiti delle elezioni viene redatto il verbale.

Art. 12

Sostituzioni

1. In caso di rifiuto, espresso o tacito, di uno o più candidati eletti, è nominato quale Presidente o componente del Consiglio direttivo il candidato successivo secondo i risultati delle votazioni. Identicamente si procederà in caso di dimissioni, rinuncia, perdita dei requisiti o in qualunque altro caso che impedisca lo svolgimento delle funzioni.

Art. 13

Durata in carica

1. Coerentemente agli artt. 21 comma 3 e 17 comma 3 dello Statuto, il Presidente e i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni.

2. Nel caso di sostituzioni durante il mandato, la sostituzione medesima opererà per la durata residua del mandato così come originariamente prevista.

Art. 14

Eventuale rinvio della data dell'elezione

1. Per cause sopravvenute che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio Direttivo, con motivata deliberazione, può rinviare la data dell'elezione per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi dalla data originaria di convocazione dell'Assemblea elettorale.

Art. 15

Ricorsi in materia elettorale

1. Eventuali contestazioni relative alle operazioni di voto e di scrutinio potranno essere sottoposte alla Commissione elettorale del procedimento elettorale entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data della proclamazione degli eletti. La decisione della Commissione elettorale è definitiva.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento e in quanto compatibile si rinvia allo Statuto dell'Associazione.

Il presente regolamento è stato approvato in Consiglio direttivo in data 04/04/2022 e ratificato dall'Assemblea dei soci in data 23/04/2022